Regione Puglia
Il Presidente

AOO_021/PROT
07/10/2019 - 0003787
Prot. Uscita - Registro Protocollo Generale

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Ai Consiglieri regionali
Damascelli

Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente n°1390 presentata dal Consigliere regionale Damascelli.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: " *Pediatri - Libera scelta da garantire nell'ambito del territorio comunale* ".

Distinti saluti

Emiliano

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
TERRITORIALE

1390

Prot - A00 - 005 - 00238 del 18 SET. 2019

Al Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: Interrogazione urgente ai sensi dell' art. 58 – Regolamento del Consiglio – Regionale ad oggetto " Pediatri di libera scelta da garantire nell'ambito del territorio comunale " - Comunicazione -

Con interrogazione *a risposta scritta* urgente ai sensi dell' art. 58 – Regolamento Int. Consiglio Regionale – avente ad oggetto "**Pediatri di libera scelta da garantire nell'ambito del territorio** comunale - presentata alla S.V. e trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente della Giunta Regionale, il Consigliere : Domenico Damascelli , ha chiesto di sapere:

1. *" se intenda modificare il suddetto Accordo integrativo regionale, in modo che l'assegnazione dei pazienti da 0 a 14 non avvenga più nell'ambito del Distretto socio sanitario, bensì nel territorio del singolo comune;*
2. quali iniziative voglia adottare, nell'immediato, per evitare che i bambini pugliesi rischino di dover peregrinare da un comune all'altro per ricevere l'assistenza pediatrica a cui hanno diritto;
3. se, nelle more delle opportune valutazioni del caso, s'intenda ritirare la revoca dell'incarico temporaneo conferito dell'ASL Bari , in modo da assicurare continuità assistenziale ai circa 600 bambini di Bitonto, rimasti improvvisamente senza pediatra."

si rappresenta quanto segue.

A seguito del recesso, per raggiunti limiti di età, del dr. Perrini Arcangelo, pediatria di libera scelta insistente nel comune di Bitonto, la ASL BA, in attesa di valutare la sussistenza di una carenza assistenziale nell'ambito territoriale di scelta (distretto comprendente i Comuni di Bitonto e Palo del Colle) , procedeva ad assegnare un incarico provvisorio alla dr.ssa Scaraggi Rosanna.

In punto di fatto e di diritto, "l'incarico provvisorio" viene disposto in presenza di una carenza assistenziale ed è disciplinato dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29/7/2009 vigente, che - all' art. 37 dispone :

" 1. Qualora in un ambito territoriale si determini un carenza alla assistenza pediatrica l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 23, può conferire un incarico temporaneo ad un pediatra, scelto nel rispetto della graduatoria regionale,

con priorità per i pediatri residenti nell'ambito territoriale carente.

2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il pediatra avente diritto all'inserimento. Al pediatra di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 58, lettera "A", commi 1 e 9."

Orbene, come si evince dal tenore letterale delle norme richiamate, l'incarico provvisorio dev'essere attribuito, dopo aver sentito il Comitato Permanente Aziendale, in presenza :

1) di una carenza assistenziale;
2) e cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il pediatra avente diritto all'inserimento, secondo le procedure di carattere ordinario ai sensi dell'art. 33, ovvero, di carattere straordinario, secondo l'art. 27 e 27 bis dell'Accordo Integrativo Regionale, recepito con DGR 2290 del 29/12/2007.

Ciò premesso, si richiama il quadro normativo di riferimento che disciplina l'assistenza pediatrica e regolamenta l'attribuzione degli incarichi correlati alla rilevazione di una zona carente.

Per quanto riguarda l' individuazione di una zona carente ordinaria, e quindi del numero dei pediatri iscrivibili in un determinato ambito territoriale, si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 dell'ACN 29/7/2009, che dispone:

al comma 8 :

- *" Fino alla stipula di nuovi accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto 1 pediatra ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa fra 0/6 anni, risultante alla data del 31/12 dell'anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell'assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell'ambito degli Accordi Regionali".*

al comma 9:

" In mancanza di Accordo Regionale le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all'assistenza pediatrica e la libera scelta dell'assistito nell'elenco dei pediatri, prevedendo l'inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale;

al comma 15 :

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45

" Fatto salvo quanto previsto dal co. 8, nell'ambito degli Accordi Regionali stipulati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato Permanente Aziendale.

Inoltre, l'art. 7 co. 2 dell'ACN 8/7/2010 – Biennio economico 2008/2010 recepito con intesa stato Regioni rep. n. 82/CSR dell'8 luglio 2010, dispone :

- *"Al medesimo fine, qualora il calcolo del rapporto ottimale non consenta la pubblicazione di una zona carente al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica ed alla libera scelta del cittadino, le aziende, sulla base degli indirizzi definiti in seno al Comitato permanente regionale, possono procedere ad individuare un 'ulteriore zona carente nel medesimo ambito territoriale".*

Orbene, in ultimo occorre fare riferimento al massimale di scelte e sue limitazioni, che è regolamentato dall'art. 38 dell'ACN 29/7/2009, il quale:

- al comma 1 dispone che – *" I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire scelte fino ad un massimo 800 scelte, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi "* – ;
- al comma 3 dispone che – *"Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato Aziendale di cui all'art. 23 dell'ACN, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, co. 3 , punto 5, della L.833/78, e per un tempo determinato"*;
-

L'istituto della "deroga" invece è stato regolamentato dall'art. 26 dell'Accodo Integrativo Regionale vigente, recepito con DGR. 2290 del 29/12/2007, che testualmente dispone :

- *" Al fine di migliorare il livello assistenziale e le qualità delle prestazioni relative al pediatra di famiglia il numero massimo di scelte consentite al pediatra di famiglia, ivi comprese le deroghe di cui ai commi 3/8/9/10/13/ dell'art. 38 dell'ACN, non può essere superiore a 1100 unità";*
- Con riferimento al comma 3 dell'art. 8 dell'ACN, eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dall'Azienda USL, sentito il Comitato Aziendale di cui all'art. 23 dell'ACN, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, co. 3 , punto 5, della L.833/78, per un tempo determinato in base alle esigenze locali della stessa Azienda in funzione di una migliore assistenza in misura stabilita in ogni singola Azienda mediante accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello Aziendale.

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45

In tale contesto endoprocedimentale si inseriscono il co.3 e co.4 dell'art. 27 dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR n. 2290/2007, pubblicato sul BURP n. 10 del 18/01/2008, che rispettivamente dispongono :

" La pubblicazione delle carenze straordinarie potrà avvenire anche in deroga alle scadenze di aprile ed ottobre previste dall' art. 33 dell' ACN.

comma 3) :

" Nel caso di pensionamento, trasferimento o qualunque motivo che determini la cessazione di un rapporto convenzionale di un pediatra con una singola Azienda AUSL (rectius : ASL) *, se il numero di assistiti del pediatra è tale da non poter essere assorbito dagli altri pediatri nell'ambito territoriale fino al massimale di 800 scelte o a singoli massimali individuali, la regione, su segnalazione della singola USL* (rectius : ASL) *o delle OO.SS. di categoria, pubblica una zona carente straordinaria. Al fine di evitare disagi alla popolazione pediatrica, nel caso di previsto pensionamento e comunque dimissioni, tale procedura può essere avviata anche con 90 gg. di anticipo rispetto alla data di cessazione del rapporto* **con conseguente immediata pubblicazione della zona carente straordinaria***".*

comma 4) :

" Al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica dei bambini e la facoltà di scelta del pediatra da parte del cittadino, la Regione, su proposta del Comitato Permanente Regionale ex art. 24 del vigente ACN può assumere i seguenti adempimenti :

- Conferimento di un incarico provvisorio ai sensi dell'art. 37;
- Pubblicazione di zona carente straordinaria.

Tutte queste norme, come è facilmente desumibile, sono ammantate da un unico filo conduttore, cioè quello di garantire l'assistenza pediatrica dei bambini 0-14 anni, e soprattutto garantire l'esercizio della "facoltà di scelta" del pediatra da parte del cittadino, mentre il compito di attuazione e vigilanza viene demandato alla Regione attraverso i propri Organi, quale soggetto preposto alla attuazione della programmazione sanitaria regionale, in concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello Regionale, le cui volontà vengono espresse attraverso lo strumento agli Accordi Integrativi Regionali.

In questo contesto normo regolamentare, in data 6/12/2018 il Comitato Permanente Aziendale (CPA) nel prendere atto della imminente cessazione dal rapporto convenzionale del dr. Perrini Arcangelo (pediatra di libera scelta nel comune di Bitonto) con in carico n. 886 assistiti, al fine di

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45

non interrompere la continuità assistenziale, disponeva per l'attribuzione di un incarico provvisorio in conformità alle prescrizioni di cui al surrichiamato art. 37 dell'ACN vigente. Nel contempo con nota prot. n. 323772 dell'11/12/2018 investiva il Comitato Permanente Regionale (CPR), affinchè valutasse, in conformità all'art. 27 dell'AIR, la sussistenza di una zona carente straordinaria di pediatria, tenuto conto che non c'erano i presupposti per indire una zona carente ordinaria.

In data 5/2/2019, il Comitato Permanente Regionale, nel valutare le ultime rilevazioni inviate dalla ASL BA, in allegato alla nota prot. n. 323772, accertava che i pazienti in carico al Pediatra cessato per raggiunti limiti di età (dr. Perrini n. 886 assistiti), erano assorbibili all'interno dello stesso ambito distrettuale, nel rispetto della declaratoria della DGR 461/11 e così come di seguito specificato

Cognome	Nome	Incarico	Assistiti in carico	Massimale	ASL	Comune	Assistiti assorbili Comune Bitonto	Assistiti assorbili Comune Palo
Tricarico	Angela	PEDIATRA	895	800	BA	Palo Del Colle		
Perrini	Arcangelo	PEDIATRA	886	800	BA	Bitonto		
Minenna	Marisa Angela	PEDIATRA	1063	800	BA	Bitonto		
Mellota	Liborio	PEDIATRA	552	800	BA	Palo Del Colle		248
Marinelli	Francesco	PEDIATRA	669	800	BA	Bitonto	131	
Logrieco	Mario Carmine	PEDIATRA	550	800	BA	Bitonto	250	
Lisi	Vito	PEDIATRA	878	800	BA	Bitonto		
Leuzzi	Rosalba	PEDIATRA	844	800	BA	Palo Del Colle		
Geronimo	Gianfranco	PEDIATRA	529	800	BA	Palo Del Colle		271
Demichele	Nicoletta	PEDIATRA	773	800	BA	Bitonto	27	
Demichele	Elisabetta	PEDIATRA	897	800	BA	Bitonto		
Caradonio	Antonio	PEDIATRA	656	800	BA	Bitonto	144	
Totale							552	519

A seguito di tale attività di verifica, il CPR, nella seduta del 5/2/2019, ha accertato che la assistenza pediatrica, nell'ambito del Distretto 51 (Bitonto - Palo del Colle) era sufficientemente garantita anche in termini di scelta (552 + 519 = 1071 > di 886) ancorchè in un ambito distrettuale in cui i comuni non distano più di 10 Km, in conformità alla DD n.461/2011.

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45

Per quanto sopra esplicitato, in ragione delle richieste formulate con la presente interrogazione, si comunica che le modifiche agli accordi integrativi, presuppongono una concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative e non possono essere disposte in modo unilaterale. Ad ogni buon conto, vista l'esigenza rappresentata, sarà cura di questo Dipartimento sottoporre la questione all'attenzione delle OO.SS. per una successiva definizione.

Il Direttore
Vito Montanaro

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - 4S0XW0 - Sezione Informatica e Tecnica Prot. n. 20190026637 - 350487|168 - Bari - 07/10/2019 - 12:45